



**COMUNE DI GALATONE**  
**Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,**  
**DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO,**  
**PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**  
**E TABACCHI**

(C.C. 202/94-C.C. 14/96)

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **ISTITUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

E' istituita nel Comune la Tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di carburanti e tabacchi, secondo le tariffe riportate nel presente Regolamento.

#### **Art. 2**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito attualmente in forma diretta. Lo stesso servizio, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, potrà essere affidato dal Consiglio Comunale in concessione ad apposita azienda speciale, o in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni per la Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**Art. 4**  
**OGGETTO DELLA TASSA**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale, ivi comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono soggette all'imposizione, da parte del Comune, le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Ai sensi dell'art.9 comma 7 del DPR 507/93 qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**Art. 5**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) Son temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Art. 6**  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi giustificato scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e termini di legge o tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato deve fare domanda al Sindaco -da redigersi su apposito stampato fornito dal Comune- ed indicare, oltre alle proprie generalità e domicilio, il codice fiscale, il motivo dell'occupazione e la durata di essa, la superficie che

intende occupare e la categoria dell'area sulla quale si intende realizzare l'occupazione.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti, ecc., il tutto secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce, tuttavia, preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni, i residenti nel Comune.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda preceduto dall'accertamento dell'ufficio di Polizia Urbana su semplice richiesta del cittadino .

#### **Art. 7**

#### **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Le domande saranno sottoposte, ove particolari circostanze di luogo, durata e dimensione lo richiedano, ai pareri della commissione edilizia e dell' ufficio di polizia urbana e per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili, sottoposte all'esame della Giunta Municipale.

La concessione per l'occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico per allacci a pubbliche utenze è rilasciata dal Sindaco previa acquisizione dei pareri dell'ufficio tecnico e dell'ufficio polizia urbana.

Nell'istruttoria della domanda, si dovrà tenere particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada del 30.4.1992 n. 285.

Ai sensi dell'art. 2 legge 7.8.90 n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata è fissato in 60 giorni, qualora vengano richiesti chiarimenti e/o integrazioni in merito alla istanza prodotta il termine è prorogato di ulteriori giorni 60.

#### **Art. 8**

#### **CONCESSIONI-DISCIPLINARE DI CONCESSIONE-DEPOSITO CAUZIONALE**

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non potrà aver luogo - fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.6 - se non dietro atto di concessione del Sindaco.

Le concessioni per occupazione temporanea giornaliera sono costituite dal pagamento della tassa mediante C.C.P..

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

Il mancato accoglimento della domanda di concessione rientra nel potere discrezionale del Sindaco e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute dall'Amministrazione.

In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere su parere dell'ufficio tecnico il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## **Art. 9**

### **CARATTERI DELLE OCCUPAZIONI**

La concessione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

A tal uopo - l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione - da parte dello interessato - di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

In tutti i casi la concessione si intende accordata:

- 1 - fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi
- 2 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

3 - con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

Le concessioni sono sempre revocabili.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblici servizi.

La revoca della concessione, così come le modifiche, saranno notificate al concessionario con apposito provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 10 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o scadute e non rinnovate, sono considerate abusive e soggette oltre che alle sanzioni penali e civili, anche al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

#### **Art. 11 ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

- a) balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, Province e Comune o al demanio dello Stato;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

l) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## **Art. 12**

### **LIMITAZIONE DI ESENZIONI**

In relazione alle lett. f), g), ed i), dell'articolo precedente resteranno, pertanto, soggette a tassa le occupazioni di suolo pubblico:

a) in adiacenza ad alberghi, ristoranti, trattorie e bettole effettuate con vetture, carri e carretti a traino animale quando la durata dell'occupazione sia superiore a 60 minuti primi.

La limitazione non riguarda i posteggi assegnati:

b) con carrette e mezzi motorizzati di venditori ambulanti quando la fermata si prolunghi per più di 30 minuti primi.

Per queste ultime la costituzione in obbligo di pagamento della tassa e l'effettivo pagamento di essa non varranno a determinare il diritto incondizionato di effettuare ad libitum le occupazioni di suolo pubblico in ogni e qualsiasi località, rimanendo in potere del Comune di vietare a suo discrezionale giudizio, le occupazioni stesse in determinate località e sospenderle senza limitazione di tempo per altre nelle quali antecedentemente fossero state consentite.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

## **Art. 13**

### **DISCIPLINA DI PASSO CARRABILE**

Sono <<passi carrabili>> i manufatti in genere costituiti su area pubblica ovvero su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio consistenti generalmente in listoni di pietra, o altro materiale o in appositi intervalli lasciati nel marciapiede o, comunque, in una modifica del piano

stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; comunque, la profondità della rampa di accesso non potrà, in ogni caso, superare quella del marciapiede.

La predetta qualificazione non sussiste, invece, quando manchi una opera o manufatto che renda effettiva l'occupazione permanente e visibile l'entità della superficie cui la limitazione d'uso, imposta alla collettività, si riferisce. Ciò anche in relazione alla circostanza che, ai sensi del medesimo art.44, 5º comma, del D.lgs. 507/93, la tassa deve essere commisurata alla effettiva superficie occupata.

Ne consegue che l'applicazione della tassa non può comprendere i portoni e gli altri accessi che siano posti a filo con il manto stradale, mancando, in tali casi, qualunque segno visibile che presupponga, come sopra specificato, l'occupazione di suolo pubblico.

Per i passi carrabili è prevista la particolare tariffa di cui al successivo art.17.

#### **Art. 14**

##### **DOMANDA PER LA COSTRUZIONE DI PASSO CARRABILE**

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo, bollato ai sensi di legge, da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte dei competenti organi, come previsto al precedente art.7 e dovrà altresì riportare l'approvazione della Giunta Municipale.

#### **Art. 15**

##### **CONCESSIONE E DISCIPLINARE PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI**

L'atto di concessione per la costruzione del passo carrabile è dato dal Sindaco contestualmente al disciplinare contenente le condizioni e modalità cui soggiace la concessione.

#### **Art. 16**

##### **COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE**

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l'esistenza stessa del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso

del proprietario del fabbricato o fondo cui esso dà accesso sulla pubblica strada.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare la relativa tassa, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in pristino, a loro totali spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile.

Il Comune, fatti i debiti accertamenti, attraverso i diversi uffici, provvederà, in caso di accoglimento della domanda, alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo, dandone formale avviso all'interessato entro 30 giorni. In caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivato provvedimento.

Nel caso, invece, che a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi - previo conseguimento degli atti esecutivi necessari - il Comune - a suo insindacabile giudizio - potrà, in tutto o in parte, modificare o abolire gli esistenti passi carrabili - provvedendo, conseguentemente, a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

#### **Art. 17**

#### **RIDUZIONE DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI**

Ai sensi dell'art.44 ,30 comma, del D. Lgs. 15.11.93 n° 507, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa ai passi carrabili è ridotta del 50%.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 %.

Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 dell'art.44 del D. Lgs. 507/93 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è ridotta al 50%.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni di passi

carrabili, mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

### **CAPO III**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

##### **Art. 18**

##### **CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

Le occupazioni temporanee possono essere distinte in rapporto alla loro durata.

Le concessioni orarie o giornaliere sono autorizzate dall'Ufficio di Polizia Municipale contestualmente alla richiesta previo pagamento della tassa stabilita dalla tariffa.

Negli altri casi, l'occupazione sarà oggetto di apposito atto di concessione del Sindaco.

La concessione si intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

Tale forma di concessione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, nonché ai pubblici esercizi o negozi per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali.

Nel caso di istanza diretta ad ottenere la concessione di occupazione di spazi per pubblico spettacolo il richiedente, a garanzia della successiva pulizia dei luoghi occupati, dovrà corredare l'istanza stessa di un deposito in denaro contante nell'importo stabilito dal Sindaco.

##### **Art. 19**

##### **PRECEDENZE NELLE ASSEGNAZIONI DI AREE E TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI**

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato, più volte di seguito, il posto richiesto.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo.

Per le preferenze, in caso di più richieste, si rinvia a quanto precisato nel precedente articolo 6.

Le concessioni per occupazioni giornaliere sono personali e, quindi, non cedibili a terzi; quelle per occupazioni di durata superiore ad un mese sono trasmissibili ai familiari.

In caso di accertata cessione abusiva la concessione viene considerata immediatamente decaduta.

Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

**Art. 20**  
**CRITERI MISURAZIONE AREA OCCUPATA**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dal personale comunale incaricato o dall'Appaltatore del servizio, prendendo per base la proiezione orizzontale dei punti più sporgenti.

Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circonda.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di pi-occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Nel caso di tende e simili posti a copertura di aree pubbliche già regolarmente occupate l'area va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alle medesime aree di riferimento siano complessivamente inferiori a 1/2 metro quadrato o lineare.

**CAPO IV**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**Art. 21**  
**RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni previste dai precedenti artt. 7 ed 8.

Non sono soggette all'esame della Giunta Municipale le istanze riguardanti occupazioni per allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

**Art. 22**  
**SCADENZE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita sull'apposito disciplinare - e se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno - qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. In quest'ultimo caso, si rinnova tacitamente previo pagamento della tassa dovuta entro il 31 gennaio.

**Art. 23**  
**PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI**  
**AUTOVETTURE DA PIAZZA - SOTTOSUOLO STRADALE - DISTRIBUTORE**  
**CARBURANTI - CONDUTTURE ELETTRICHE - APPARECCHI AUTOMATICI**  
**DISTRIBUTORI TABACCHI**

Le occupazioni relative ad autovetture da piazza, al sottosuolo stradale, all'impianto ed esercizio di distributori di carburante e di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture aeree, vengono definite, in particolare, nei successivi articoli in sede di definizione delle tariffe.

**CAPO V**

**TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

**Art. 24**  
**GRADUAZIONE DELLA TASSA**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nel 1º comma dell'art.4 sono classificate in due categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia ed è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

**Art. 25**  
**TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe IV ai sensi dell'art.43 del D.lgs. 507/93, le tariffe, sono quelle annesse al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua ed è commisurata alla effettiva superficie occupata, precisando che:

1. - per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
2. - per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.
3. - per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è fissata al 30%;
4. - le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

**Art. 26**  
**TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per questo Comune appartenente alla classe IV, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n.507/93, le tariffe sono quelle annesse al presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle due categorie previste dal precedente art. 24 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa e con le riduzioni e maggiorazioni qui appresso specificate.

1. - per le occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni la tariffa è ridotta, in ogni caso, del 50%;

2) - per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;

3) - per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%.

4) - per le occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti la tariffa di cui ai commi precedenti è ridotta al 50%.

5) - per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

6) - per le occupazione temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione viene effettuata a tariffa ridotta del 50%.

**Art. 27**  
**TARIFFA PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Per le occupazioni del suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq: e fino a 1000. mq. del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

**Art. 28**  
**ATTIVITA' EDILIZIE**

Le tariffe per l'occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

## CAPO VI

### Art. 29

#### OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 30.

### Art. 30

#### DETRMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 29 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i criteri indicati nel comma secondo.

La tassa va determinata sulle strade comunali in ø. 350.000 per Km. o frazione di Km.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica .

Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporeneo la tassa è determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti tariffe:

a - occupazione del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a 1 Kml. di durata non superiore a 30 giorni ø. 20.000

b - occupazione del sottosuolo o soprassuolo comunale superiore al Kml. la tassa di cui alla lettera a è aumentata del 50%

c - occupazione di cui alla lettera a di durata superiore a 30 giorni la tassa va maggiorata delle seguenti misure percentuali:

1. occupazioni di durata non superiori a 90 giorni: 30%
2. occupazioni di durata superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%
3. occupazioni di durata maggiore: 100%.

**CAPO VII**  
**DISTRIBUTORI CARBURANTI**

**Art. 31**  
**TARIFFA**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune, è dovuta una tassa unica annuale.

La tassa unica è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per la occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base alla tariffa allegata, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Considerato che il Comune appartiene alla classe IV, si applicano le seguenti tasse annuali:

Centro dell'abitato	L.76.000;
Zona Limitrofa	L.46.800;
Sobborghi e zona periferica	L.20.000;
Frazioni	L.10.000.

La tassa è applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille.

E' ammessa la tolleranza del 5% nella misura della capacità.

Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

## CAPO VIII

### APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

#### Art. 32 TARIFFA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo di pertinenza del Comune, è dovuta una tassa annuale nella seguente misura:

A) Centro abitato	L. 20.000
B) Zona limitrofa	L. 15.000
C) Rimanente territorio	L. 10.000

## CAPO IX

### ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE DELLA TASSA - CONTENZIOSO SANZIONI

#### Art. 33 RISCOSSIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La riscossione della tassa dovrà effettuarsi mediante C.C.P. intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.

#### ART. 34 MODALITA' PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è assolto mediante versamento a mezzo di C.C.P. intestato al Comune.

#### Art. 35 CONVENZIONI

Potranno consentirsi tanto dal Comune, quanto dagli appaltatori, speciali convenzioni per le occupazioni temporanee di qualunque specie secondo quanto disposto al n.7 del precedente articolo 26.

#### **Art. 36**

#### **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

Per l'accertamento, rimborsi e riscossione coattiva della tassa , si fa riferimento all'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 37**

#### **REVISIONE DELLE TARIFFE**

Le tariffe previste dal presente regolamento possono essere revisionate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui la nuova tariffa dovrà aver vigore.

Qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Art. 38**

#### **RICORSI**

Contro gli accertamenti di tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è ammesso ricorso, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638, all'Intendente di Finanza e, in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero per le Finanze, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di accertamento o della decisione di primo grado.

#### **Art. 39**

#### **SANZIONI A CARICO DEI TRASGRESSORI**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. n°566/93.

#### **Art. 40**

#### **UFFICIO INCARICATO**

L'Ufficio di Polizia Urbana controllerà costantemente tutto il territorio comunale al fine di evitare occupazioni abusive di qualsiasi natura.

#### **ART. 41**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle norme riportate dal D.Lgs. n° 507/93 e D.Lgs. 566/93.

#### **ART. 42**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla presa d'atto del Co.Re.Co. della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo e dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.